

# *Comune di Sondrio*



## **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 28 aprile 2023**

**Entrato in vigore il 1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e  
dell'art. 3, comma 5-*quiquies*, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio  
2022, n. 15**

**INDICE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Articolo 1 - OGGETTO DEL TRIBUTO .....	2
Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, DEFINIZIONI .....	2
Articolo 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	5
Articolo 4 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	5
Articolo 5 - ESENZIONI .....	6
Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO .....	6
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI.....	6
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI .....	7
Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	8
Articolo 10 - BASE IMPONIBILE.....	8
Articolo 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	9
TITOLO III – TARIFFE .....	9
Articolo 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	9
Articolo 13 - PIANO FINANZIARIO .....	9
Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	10
Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	11
Articolo 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	11
Articolo 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
Articolo 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Articolo 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Articolo 21 - ZONE NON SERVITE .....	13
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....	13
Articolo 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
Articolo 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....	13
Articolo 24 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	14
Articolo 25 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO .....	15
Articolo 26 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	15
Articolo 27 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA SERVIZIO PUBBLICO .....	15
Articolo 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI .....	17
Articolo 29 - TARIFFA GIORNALIERA .....	17
Articolo 30 - TRIBUTO PROVINCIALE .....	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	18
Articolo 31 - RISCOSSIONE .....	18
Articolo 32 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE .....	19
Articolo 33 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	21
Articolo 34 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	21
Articolo 35 – RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE.....	22
Articolo 36 – PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI .....	22
Articolo 37 – RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE.....	23
Articolo 38 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	23
Articolo 39 – POTERI ISTRUTTORI .....	24
Articolo 40 – CONTROLLI.....	24
Articolo 41 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	25
Articolo 42 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....	25
Articolo 43 – SANZIONI ED INTERESSI .....	26
Articolo 44 – IMPORTI MINIMI .....	27
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	27
Articolo 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	27
Articolo 46 – NORMA DI RINVIO .....	27
Articolo 47 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI .....	27
Articolo 48 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	27
<i>Allegato A – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater</i>	

*D.lgs. 152/2006) 29*

*Allegato B - Categorie Utenze («Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2 – D.lgs. 152/2006) 30*



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'Articolo 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di Sondrio della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'Articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Il rapporto con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'Articolo 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune di Sondrio, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera di Giunta comunale numero 77 del 20/04/2022 ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.

### Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “**rifiuto**”, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,



rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;

- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi i rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la stessa natura e composizioni di quelli domestici e non compresi nei codici di cui all'allegato L-quater D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..

5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività agricole, agro- alimentari e della silvicoltura e pesca ed attività connesse di cui all'Articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 183, comma 1 lett. b-ter;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.
7. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.
8. Rifiuto urbano residuo-RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.
9. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
10. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
11. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
12. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
13. Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Esso include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
14. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
15. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.



16. Utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
17. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
18. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
19. Carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
20. Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
21. Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
22. Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
23. Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
24. Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

### **Articolo 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini



agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo di impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali che siano morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Articolo 4 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente fissate al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscano locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione.  
Per abitazione si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
    - C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
    - C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
    - C/7: tettoie.
  - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali per compiti istituzionali e quelli di proprietà dell'Ente.





- d) le aree scoperte pertinentziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. Per le utenze domestiche, le utenze non domestiche e le pertinenze di civili abitazioni, la presunzione di attitudine alla produzione di rifiuti si ha a prescindere dagli arredi o dall'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituendo presunzione semplice l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile.

## **Articolo 5 - ESENZIONI**

1. Il Comune, dietro obbligatoria richiesta del contribuente e a seguito di conseguente sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale, può concedere l'esonero del pagamento, qualora il predetto ufficio confermi uno stato di pericolo per l'occupazione dell'immobile. Quando vengono meno le condizioni che hanno determinato l'esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della denuncia di variazione.
2. Gli esoneri concessi vengono annualmente controllati dall'Ufficio di Polizia Municipale su richiesta dell'Ufficio Tributi comunale. Nel caso in cui venga riscontrato l'utilizzo di immobili esonerati dal pagamento del tributo, quest'ultimo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il sopralluogo, con gli interessi di mora e le sanzioni per omessa dichiarazione.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta riduzioni del tributo.
4. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili relativi. Per determinare, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo, la prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.



5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il Comune può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri obbligati. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con responsabilità dei loro legali rappresentanti.

## **Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possano produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. i sottotetti inutilizzabili, considerandosi come tali quelli la cui altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, sia inferiore a mt. 1,50 o quando non siano collegati strutturalmente ai locali tassabili;
  - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
  - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, con conseguente assoggettamento delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale riservate alle attività di ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
  - d. le superfici adibite all'esercizio del culto, fermo restando l'imponibilità dei locali destinati ad usi diversi quali oratori, abitazione del sacerdote, box ed altri;
  - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f. le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione;
  - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i. le serre a terra costituite da strutture movibili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
  - j. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree che ospitano impianti di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o dal lavaggio.
  - k. le unità immobiliari adibite a civile abitazione che siano prive di mobili e suppellettili e sprovviste di allacci ai servizi pubblici a rete (se allacciate al contatore di altro immobile, si considerano soggette a tributo), dovendosi pertanto considerare assoggettate al tributo le unità immobiliari sprovviste di allacci ma con mobili e suppellettili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente





rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti..

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
4. Nel caso di cui al punto k) si dovrà procedere al controllo annuale da parte dell'ufficio tributi del permanere dello stato di inidoneità a produrre rifiuti.

## **Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come risultante da documentazione, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente secondo le modalità indicate all'articolo 25.

## **Articolo 10 - BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.



## **Articolo 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Articolo 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo o in piani successivi non oltre il terzo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti urbani avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

### **Articolo 13 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale, prima dell'approvazione sulle tariffe.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato come MTR-2) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;



- b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

#### Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, determinando così un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni successivi al 2014, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b, dell'allegato 1 del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.
3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso **deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.**
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.



## **Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi dello smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze secondo quanto previsto all'Articolo 17 del presente Regolamento.

## **Articolo 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Nel caso di multiproprietà, il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'Articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.
5. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **Articolo 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.



## **Articolo 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi anche non continuativi nel corso di un medesimo anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 25 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) con un massimo di 4 unità (da mq. 0 a 25 = 1 occupante, da mq. 26 a 50 = 2 occupanti, da mq. 51 a 75 = 3 occupanti e da mq. 76 = 4 occupanti).
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni anagrafiche intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 32, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

## **Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Articolo 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato "B".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.





5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Articolo 21 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Articolo 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni possedute o detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Articolo 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto del 33,33%, per le utenze alle quali vengono erogati inferiori livelli di prestazione del servizio anche dovuti ad utilizzo stagionale.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le





riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Articolo 24 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formino, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% SUPERFICIE ESCLUSA
Carrozzerie, officine meccatroniche, gommisti	30%
Tipografie	30%

1. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le già menzionate aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la già menzionata produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
3. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione di opportuna planimetria redatta da tecnico specializzato con relativa legenda.
4. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato. Il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa. Tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, atti di avvenuto smaltimento tramite formulari, fatture fiscali comprovanti i costi di smaltimento).
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.
6. Qualora il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, verrà applicata una riduzione del 10% per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti per quantità o qualità.
7. Il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza del beneficio tributario, la già menzionata documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente



comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

## **Articolo 25 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:  
$$\% \text{ riduzione} = \text{quantità totale di rifiuti avviati al riciclo} / (\text{coefficiente } Kd \times Mq);$$
3. La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, né può essere cumulata con altre riduzioni.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso:
  - a. dichiarazione della/e Società e/o Ditta/e che hanno effettuato l'avvio a recupero dei rifiuti per l'anno di riferimento con l'indicazione dei relativi quantitativi e codici CER;
  - b. copia contratto con la/e Società e/o Ditta/e incaricate;
  - c. copia formulari di identificazione rifiuti o documentazione equipollente prescritta dalle vigenti normative attestanti codici CER e quantitativi di rifiuti urbani avviati a riciclo;
  - d. copia fatture o documentazione fiscale equipollente attestanti i costi/oneri sostenuti dal produttore dei rifiuti/titolare dell'utenza non domestica per l'avvio a riciclo dei rifiuti;
  - e. fotocopia documento di identità del legale rappresentante e/o delegato.
5. Il termine di presentazione della documentazione indicato al comma 4 è perentorio ed è statuito a pena di decadenza dell'agevolazione tributaria. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile
6. Gli allegati sono tutti obbligatori. In caso di delega è necessaria copia del documento di identità del legale rappresentante e del delegato oltre alla delega.
7. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.

## **Articolo 26 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo del 70%, scelte tra quelle più favorevoli.

## **Articolo 27 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che



dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, in quanto la parte fissa finanzia un costo essenziale di un servizio fondamentale ed indivisibile di interesse della collettività al quale debbono partecipare tutti i possessori/detentori di locali ed aree scoperte operative site nel territorio comunale, di talché essi sono astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e dunque a costituire un carico per il gestore del servizio pubblico in privativa comunale.

3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Alla comunicazione deve inoltre essere allegata la dichiarazione di impegno a restituire al gestore del servizio pubblico nei tempi concordati le attrezzature pubbliche in uso quali containers e cassonetti; nel caso la documentazione inviata sia incompleta, il Comune, entro 30 giorni dal suo ricevimento, assegnerà al contribuente interessato un termine perentorio, a pena di decadenza del beneficio tributario, di 15 giorni al fine della relativa regolarizzazione.
6. Stabilito che il vincolo per chi abbia optato per la facoltà di cui al presente articolo sia almeno biennale, ciò non impone che il contratto siglato tra utenza non domestica e operatore privato da allegare in copia debba necessariamente essere di durata biennale, essendo diritto del contribuente poter variare anche ogni anno il proprio operatore privato ma a condizione che l'affidamento del servizio al privato si configuri senza soluzione di continuità per almeno 2 anni; tuttavia, qualora il contratto presentato al Comune di affido al privato non abbia una durata biennale, il contribuente è tenuto, almeno 60 giorni prima della sua scadenza, a trasmettere al Comune, a pena di decadenza del beneficio, o il relativo rinnovo (nel caso sia previsto il tacito rinnovo, si chiede egualmente di inviare almeno 60 giorni prima della sua scadenza una dichiarazione sul rinnovo firmata da ambedue le parti contrattuali) o un nuovo contratto con altro operatore privato.
7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (con decorrenza immediata). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate dalle utenze non domestiche e dagli operatori di mercato privati rispetto alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte e alle quantità di



codesti prodotte. Nel caso di accertamento di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, i medesimi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, sia a livello ambientale ove ne ricorrano i presupposti, sia a livello tributario attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui alla legislazione vigente.

9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## **Articolo 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 25, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 21 a 28 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **Articolo 29 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae sul locale e/o sulle aree pubbliche per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi nell'anno solare, con o senza autorizzazione/concessione/titolo abilitativo previsto dall'ordinamento, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della medesima, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
  - a. Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
  - b. Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
  - c. Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
  - d. Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.



10. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.
11. Possono essere altresì esentate, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, le manifestazioni patrocinate dall'ente. In tal caso nel provvedimento di concessione del patrocinio sarà eventualmente disposta l'esenzione in oggetto.

### **Articolo 30 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 31 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per il tributo sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo e/o in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. L'Utente ha l'obbligo di corrispondere il costo del servizio goduto entro e non oltre la data di scadenza delle rate stabilite dal Consiglio Comunale attraverso la modalità di pagamento:
  - a. F24
  - b. PagoPA

L'importo dovuto può essere versato presso qualunque ufficio postale o sportello bancario, con modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, on line sul sito internet dell'Agenzia ovvero utilizzando il servizio di home banking messo a disposizione dalle banche che offrono il servizio CBILL.

3. Nel caso di avviamento della riscossione diretta del tributo, il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Nel caso in cui l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti abilitati.





8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato fino ad un massimo di due rate o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
10. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
11. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
12. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
  - a. come previsto dalla attuale normativa vigente
  - b. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
13. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
14. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
  - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
15. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 12, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
16. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o a mezzo di piattaforma con notifiche digitali gestita da PagoPA S.p.a. di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 42, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **Articolo 32 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.





4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su appositi modelli reperibili presso lo sportello utenze individuato ogni anno con delibera di approvazione delle tariffe e scaricabili anche dal sito internet del Comune, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso, variazione o della detenzione dell'immobile. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o a mezzo piattaforma digitale ove disponibile. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta).
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 4.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- i. Nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;



- h. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - i. Nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati).
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso lo sportello utenze individuato ogni anno con delibera di approvazione delle tariffe di cui al comma 1 o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o a mezzo piattaforma digitale ove disponibile. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi/legatari dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

### **Articolo 33 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
- 2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b. il codice utente e il codice utenza;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
- 3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

### **Articolo 34 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.



2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b. il codice utente e il codice utenza;
  - c. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
  - d. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 32, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 32, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### **Articolo 35 – RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE**

1. Il funzionario responsabile della TARI, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

#### **Articolo 36 – PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b. i dati identificativi dell'utente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente;



- l'indirizzo e il codice utenza;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
  3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

### **Articolo 37 – RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE**

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
  - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  - c. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - d. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - e. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
  - a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - b. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

### **Articolo 38 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. L'utente può richiedere al Comune il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva.
5. Il contribuente può richiedere la compensazione tra l'importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI. Il soggetto debitore può detrarre



dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima componente relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta la decadenza del diritto al rimborso.

6. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente: generalità e codice fiscale del soggetto interessato, l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione, l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità, l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso; in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con l'aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.
9. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.

### **Articolo 39 – POTERI ISTRUTTORI**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 42, il Comune può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
  - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
  - b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
  - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Comune può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del rifiuto urbano residuo, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Articolo 40 – CONTROLLI**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo piattaforma notifiche digitali gestita da PagoPA S.p.a., inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di



produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.

3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Articolo 41 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 42 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente





autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
    - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
    - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, Legge 147/2013.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Articolo 43 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, in risposta al questionario di cui all'art. 42, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione al questionario di cui all'art. 42, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa del 75% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.



5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Non sono punibili le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

#### **Articolo 44 – IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, del Decreto Legislativo 101/2018 e del Regolamento Ue 2016/679 relativo al Gdpr, nonché nel rispetto delle prescrizioni in materia dettate dalle competenti Autorità, sia emanate che emanande.

#### **Articolo 46 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera Arera numero 15/2022 - TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

#### **Articolo 47 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dal 1 gennaio 2023 ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria e sostituisce il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 86 del 19/12/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale numero 13 del 27/02/2015 e numero 29 del 29/04/2022.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione TARI, dopo l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

#### **Articolo 48 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## **ALLEGATI**

Allegato A – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato B – Categorie utenze



**Allegato A – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006)**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>



**Allegato B - Categorie Utenze (Allegato L-*quinquies* - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b*)-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006)**

**Uso domestico:**

- D01. Un componente
- D02. Due componenti
- D03. Tre componenti
- D04. Quattro componenti
- D05. Cinque componenti
- D06. Sei o più componenti

**Uso non domestico:**

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.
- 30. Discoteche, night club.
- 31. Spettacoli viaggianti con tassa giornaliera.
- 32. Bar caffè pasticceria con tassa giornaliera.
- 33. Scuole con tassa giornaliera.